

La Violenza sui Minori: Interventi giudiziari e Tutela delle vittime

CLAUDIO DE ANGELIS

Il termine “ abuso “, unanimemente accettato e recepito nei documenti italiani e internazionali, deve considerarsi inappropriato rispetto al grave fenomeno che vuole indicare.

L’etimologia rivela una evidente forzatura: *abusus*, la parola latina che deriva dal verbo *abuti* (adoperare, dissipare), significa infatti uso cattivo , eccessivo o illecito di qualche cosa (es. alcol) o di qualche situazione (celebre è l’ *usque tandem Catilina abutere patientia nostra* di Cicerone): l’abuso presuppone dunque che della cosa o della situazione si possa fare un uso lecito; ma le persone, e quindi i bambini, non sono cose e, men che mai, possono essere “usati”. Ma tant’è, e occorre convenzionalmente adeguarsi ad una discutibile operazione di etimologia di ritorno (consistita nell’adozione del concetto di *child abuse*, importato dal mondo anglosassone e introdotto in Italia negli anni ottanta del secolo scorso, soprattutto per merito del Telefono Azzurro di Ernesto Caffo): nella sostanza fu virtuosa e vincente l’idea di privilegiare una rigorosa lettura dei maltrattamenti in danno dei minori all’interno della famiglia e, soprattutto, di attivare interventi urgenti e di prevenzione in presenza di segnalazioni delle criticità. L’ampia nozione ormai acquisita comprende i maltrattamenti fisici e morali , la violenza sessuale, l’incuria dei genitori; la reazione a tali comportamenti è assimilabile ad un prisma che ha più facce (si parla di approccio interdisciplinare, di lavoro di rete), le cui articolazioni sono le politiche familiari e sanitarie, la scuola, i servizi sociali, la giustizia: quest’ultima intesa quale presidio residuale nei casi in cui gli altri interventi si siano rivelati inefficaci e sussista un illecito penale, ovvero, e sul piano civilistico, una violazione dei diritti. Nel diritto romano classico , pur non rientrando lo “*ius vendendi*” nei poteri del *pater familias*, l’ “*expositio*” dell’infante era un atto del tutto indifferente per il diritto e per la morale sociale , e da chiunque fosse stato compiuto;

l’“*expositio*” verrà poi regolata solo da Costantino. Nei secoli permane, fino all’Ottocento, la situazione di totale soggezione del minore all’interno della famiglia e, solo all’inizio del secolo scorso, inizia, con le prime convenzioni internazionali e con le stesse acquisizioni scientifiche (si pensi al “ metodo Montessori “), un percorso virtuoso:

la coscienza sociale si evolve e le leggi progressivamente vi si adeguano. In Italia l’importante riforma del diritto di famiglia del 1975, fra le altre innovazioni,

soprattutto nella direzione del perseguimento dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi proclamata dall'art. 29 della Costituzione, ebbe a sostituire la tradizionale nozione di patria potestà con quella della potestà di entrambi i genitori, fino all'introduzione, con la riforma della filiazione degli anni 2012 -2013, del nuovo principio della comune responsabilità genitoriale, mutuato dai documenti internazionali, che definisce meglio i contenuti dei doveri genitoriali, che prevalgono sui diritti e sono finalizzati alla realizzazione dell'interesse superiore del minore. Il fondamentale art. 315 bis c.c. sancisce ora il diritto del figlio “ di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni “, prima ancora dei doveri del figlio stesso, che nel precedente sistema erano preminenti. Si tratta di principi che erano peraltro già presenti nella nostra Carta costituzionale: il dovere e il diritto dei genitori di “ mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio “ è proclamato dal primo comma dell'art. 30, e, inoltre, “nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “ (art. 30, comma 2): di qui le norme sulla tutela, sui provvedimenti di decadenza e di limitazione della responsabilità genitoriale, sull'adozione) e la Repubblica “ protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art.31-comma2).

Le Convenzioni internazionali si muovono tutte nell'ottica del principio dell'interesse superiore del minore ad una crescita equilibrata; qui basti ricordare la fondamentale Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea ONU e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 179 , in forza della quale ha acquistato efficacia imperativa nel nostro ordinamento interno: di rilievo, in particolare, art. 18, sui doveri dei genitori e le loro responsabilità educative e l'art. 19, che vincola gli Stati a varie misure di protezione dei minori. La grande attenzione al problema dell'abuso sui minori del legislatore, interno ed internazionale, e la conseguente maggiore sensibilità della giurisprudenza, anche costituzionale, non hanno di per sé ridimensionato il problema stesso, che, anzi, anche per alcuni mutamenti non sempre apprezzabili del costume e perfino per l'introduzione di *internet* (si pensi alla pedopornografia *on line*), appare in espansione: si deve tuttavia ritenere che il fenomeno appaia oggi più rilevante proprio per la maggiore attenzione che gli viene giustamente riservata e per l'incremento delle attività di repressione e di prevenzione .

Quando gli interventi giudiziari non si rivelino efficaci, tutte le fondamentali attività che attengono al sociale e al sanitario, anche di carattere preventivo, consistono in primo luogo, di fronte alla comunicazione di una notizia di reato (il ventaglio è amplissimo, e va dall'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art. 571 c.p., ai

maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p., alle più gravi ipotesi di violenza sessuale -art. 609 bis e ss. c.p.), nell’attivazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero ordinario (ma anche del pubblico ministero minorile per gli indagati minori): lo stesso segue il suo rigoroso corso secondo le cadenze procedurali previste dalla legge, fino alla sentenza di condanna, ma la punizione del responsabile all’esito del procedimento penale, peraltro talvolta ritardata nel tempo e poco efficace ove non intervengano misure cautelari, possibili solo per i casi più gravi, non sempre consente di incidere concretamente sulle situazioni di abuso, che possono essere oggetto anche di interventi giudiziari afferenti alla sfera civile. Oltre ad alcuni misure civili di competenza del tribunale ordinario (es. gli ordini di protezione contro gli abusi familiari), va in proposito ricordata la competenza civile del tribunale per i minorenni, che dà luogo ai procedimenti di decadenza e di limitazione della responsabilità genitoriale (c.d *de potestate* : artt. 330 e ss. c.c.) e di adozione (legge 4 maggio 1983, n.184 e succ. mod.), che si sostanziano in un controllo giurisdizionale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, avviato dal pubblico ministero o dai genitori e parenti (solo il pubblico ministero minorile nell’adottabilità): in tali procedimenti la tutela della vittima minore di condotte intrafamiliari, queste ultime purtroppo più frequenti rispetto a quelle poste in essere al di fuori della famiglia, va dunque oltre la punizione, sia pur necessaria, dei genitori responsabili, ed incide più o meno profondamente sui loro poteri, fino alla possibile dichiarazione di adottabilità e all’adozione e, nei casi meno gravi, all’ablazione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, in conseguenza dei comportamenti abusanti.

Rilevante è in tali procedimenti civili il ruolo del pubblico ministero minorile, parte pubblica che promuove i giudizi e vi interviene nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di organo di protezione dei minori e dei soggetti deboli, a lui attribuite dal codice di procedura civile (artt. 69 e ss.) e dalla legge sull’ordinamento giudiziario (art.73 e ss.).

Delicata è in particolare la gestione dei casi urgenti (con il fondamentale ruolo delle strutture sanitarie per i referti), che spesso, per gli incombenti pericoli e rischi per la persona del minore, impongono una sollecita presa in carico da parte dell’autorità giudiziaria, mediante la comunicazione di una notizia di reato ” in doppia copia “, una al pubblico ministero ordinario e l’altra al procuratore della Repubblica per i minorenni; ma anche in assenza di conclamate ipotesi di reato, la segnalazione può essere inviata dai servizi socio-sanitari al pubblico ministero minorile, titolare dell’azione civile volta ad ottenere dal tribunale per i minorenni provvedimenti nei confronti dei genitori.

La contestuale segnalazione (penale e civile) richiede necessariamente una

interlocuzione tra i due organi giudiziari ed un coordinamento delle indagini, che rispondono a due diversi parametri processuali: per tale ragione sono stati redatti nella materia protocolli, che prevedono, tra l'altro, uno scambio di informazioni, mentre la stessa legge (art. 609 decies c.p.) prevede che il procuratore della Repubblica , quando procede per una serie di gravi delitti commessi all'interno della famiglia, tutti riconducibili ad ipotesi di violenza ed abuso nei confronti dei figli, ma anche, significativamente, nei confronti di uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore (c.d. violenza assistita), debba darne obbligatoriamente notizia al magistrato minorile.

Contestualmente al già citato strumento civilistico degli ordini di protezione, (artt. 342 bis e ss c.c.), la legge n. 154 del 2001 ha istituito una nuova misura cautelare penale, l'allontanamento dalla casa familiare (artt. 282 bis c.p.p.), cui la legge n.38 del 2009 (istitutiva dello *stalking*) ha aggiunto la figura del divieto di avvicinamento (art. 282 ter c.p.p.); la successiva legge n. 119 del 2013 ha introdotto l'ulteriore figura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.), che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre, nelle ipotesi di flagranza, previa autorizzazione del pubblico ministero: detti procedimenti sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario.

Gli ordini di protezione civili e le misure cautelari penali prevedono entrambe, nell'ambito dei rispettivi settori, l' allontanamento del maltrattante o dell'abusante dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: ma le due tipologie di misure non interferiscono fra di loro e possono essere autonomamente avviate, trattandosi di strumenti differenti.

Lo strumento civilistico è in primo luogo teso ad interrompere e a limitare la conflittualità in ambito domestico, nonché a favorire il recupero delle relazioni familiari e ad evitare la definitiva rottura del rapporto che lega i coniugi o i conviventi *more uxorio*, ed ha soprattutto una funzione di argine nei confronti della fase acuta della violenza, come si deduce dalla sua temporaneità e dalla previsione di un eventuale incarico ai servizi sociali o ad un centro di mediazione familiare, che operino per una riconciliazione; si tratta tra l'altro di una procedura breve e più snella, volta ad evitare denunce o querele, con i conseguenti lunghi tempi processuali.

L' intervento penale, per contro, si caratterizza naturalmente per il suo contenuto sanzionatorio nei confronti dell'autore delle condotte, e risponde ad un modello cautelare diretto a predisporre, per le ipotesi di reato più gravi in materia di violenza familiare, misure giudiziarie efficaci e di natura preventiva , che assicurino una tutela immediata della vittima all'interno dei rapporti familiari: trattandosi di una misura penale, la limitazione di libertà che essa comporta deve essere fondata sulla rigorosa valutazione delle esigenze cautelari delineate tassativamente dall'art. 274 c.p.p.,

mentre il rimedio civilistico di cui all'art. 342 *bis* c.c. non richiede tale delibazione. Anche nell'ambito dei procedimenti di decadenza e di limitazione della responsabilità genitoriale la legge 28 marzo 2001, n. 149, di poco anteriore alla legge n. 154 del 2001, ha attribuito al tribunale per i minorenni il potere di ordinare, per gravi motivi, l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330, comma 2° c.c. e art. 333, comma 1° c.c.).

Il conflitto apparente di norme va senz'altro risolto secondo il principio di specialità, nel senso di attribuire la competenza al giudice minorile, organo deputato al controllo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei casi in cui la condotta pregiudizievole nei confronti del minore sia posta in essere dai genitori o da uno di essi: l'art. 342 *bis* c.c. sarà per contro applicabile nei casi in cui il minore sia vittima di comportamenti violenti di altri familiari, diversi dai genitori, fatta salve le ipotesi in cui le violenze o gli abusi posti in essere da altri soggetti all'interno della famiglia siano collegabili a comportamenti omissivi o connivenze di un genitore. Rispetto a tali ipotesi, nonchè a quelle, purtroppo non infrequenti, in cui il comportamento violento sia tenuto da un genitore nei confronti dell'altro (es. maltrattamenti del padre nei confronti della madre), può dunque astrattamente configurarsi l'attivazione parallela di entrambi i procedimenti nei confronti del genitore violento: quello di cui all'art. 342 *bis* c.c, a tutela della vittima diretta delle violenze e quello di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., a tutela del minore, che delle violenze è vittima indiretta.

I procedimenti civili di decadenza e di limitazione della responsabilità genitoriale, di competenza del giudice minorile, sono ancorati alla nozione del pregiudizio morale e materiale per il figlio minore, che per comportare la decadenza deve essere grave: il pregiudizio va inteso in senso ampio, come carenza delle irrinunciabili condizioni necessarie al normale svolgimento della vita del minore, e va individuato in una situazione che arrechi allo stesso un danno, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale, indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole. La giurisprudenza ha ritenuto sussistenti le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in una serie di situazioni, inquadrabili in varie tipologie: l'ipotesi più ricorrente è quella dei maltrattamenti e delle violenze, anche sessuali, e altrettanto deve dirsi, come si è accennato, dei casi in cui ricorra la c.d. violenza assistita, ma rilevano anche comportamenti omissivi o di incuria dei genitori.

Quanto al procedimento di adozione (legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive

modificazioni), pure di competenza del tribunale per i minorenni, si è ritenuto, in materia di sussistenza della situazione di abbandono morale e materiale dei figli minori, che la stessa, costituente il necessario presupposto della dichiarazione di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ognqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico – fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come uno strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicuragli assistenza e stabilità affettiva: ricorrendo tali elementi, la dichiarazione dello stato di adottabilità non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore e la nozione di assistenza prevista dal legislatore non deve essere intesa in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione anche qualitativa delle funzioni genitoriali in termini di adeguatezza al fine educativo , intese come corretto e giammai distorto esercizio del ruolo parentale.

Mentre alcuni interventi giudiziari si caratterizzano per la loro funzione repressiva, che è connaturata al settore penale (cui vanno ricondotte in primo luogo le condotte più gravi di abuso), ma è presente anche in alcuni strumenti sanzionatori civilistici (la giurisprudenza ammette tra l'altro la risarcibilità del danno cagionato da condotte contrarie ai doveri familiari, in quanto è ormai acquisito il principio in base al quale i diritti inviolabili lesi da parte di un altro componente della famiglia sono meritevoli della stessa tutela prevista nei confronti delle condotte poste in essere da soggetti estranei alla famiglia), altri interventi riguardano dunque procedimenti afferenti al parametro della protezione e della tutela del minore come soggetto debole, oltre che della sua resilienza e della ricostituzione delle relazioni familiari deteriorate dalle condotte di violenza e di abuso.

Una funzione fondamentale, senza confusione di ruoli, deve peraltro essere svolta nella materia dall'amministrazione, statale e degli enti locali, in tutte le sue articolazioni specialistiche (es. scuola, sanità, servizi sociali ed integrati), oltre che dal privato sociale, preservando la dicotomia tra il *bene facere*, che afferisce alle aree assistenziali ed educative, e lo *ius dicere*, che afferisce all'area della tutela giurisdizionale .

E rispetto al drammatico tema della violenza sui minori il compito di tutte le agenzie di socializzazione deve incentrarsi prioritariamente sulla prevenzione, che ponga coraggiosamente mano alle varie emergenze, economiche, sociali, sanitarie ed educative , in una sorta di tutela anticipata volta ad impedire e in ogni caso a ridimensionare i rischi e i pregiudizi che ostacolano il perseguitamento del superiore interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata , proclamato dalle carte

internazionali e ormai profondamente e definitivamente recepito dalla legislazione e dalla giurisprudenza italiana.